



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **119**

in data **11/06/2026**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **11 - undici** - del mese **giugno** alle ore **15:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE, CON RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE, LA SENTENZA N. 3628/2026 RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA IN ESITO AL GIUDIZIO N. 65/22 RG PROMOSSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	NO
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con atto di citazione del 10/9/2013 le congiunte ed eredi del sig. P. C. convenivano avanti il Tribunale di Roma il Ministero della Salute, la Regione Emilia-Romagna e l'AUSL di Reggio Emilia (in qualità di Commissario Liquidatore della U.S.L. n.9) per sentirli condannare, in via solidale e/o concorrente tra loro, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della somministrazione di sangue infetto al loro dante causa nel corso di un intervento chirurgico d'urgenza effettuato in data 29/7/1978 presso l'Arcispedale S. Maria Nuova;
- che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Emilia-Romagna e la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. di Reggio Emilia eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art.66, commi 1 e 2, della L. 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- che in conseguenza di tale eccezione il Giudice, su richiesta delle attrici, autorizzava la chiamata in causa del Comune di Reggio Emilia;
- che, pertanto, in data 8/6/2015 veniva notificato l'atto di chiamata del terzo con il quale le attrici estendevano anche al Comune di Reggio Emilia la richiesta di risarcimento (n. 24384/2015 di P.G.);
- che con deliberazione n. 179 I.D. del 14/10/2015 autorizzava a resistere in giudizio;
- che il Comune, nel costituirsi in giudizio, chiamava a sua volta in causa Generali Italia S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A. ed Allianz S.p.A. svolgendo nei loro confronti domanda di garanzia;
- che il giudizio si concludeva con sentenza n. 19053/2021 del 7/12/2021 con la quale il Tribunale di Roma: a) accoglieva la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero della Salute e condannava quest'ultimo al pagamento, in favore delle attrici, di complessivi € 381.861,34; b) rigettava le domande proposte nei confronti di AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna e Comune di Reggio Emilia;
- che con atto di citazione in appello, notificato in data 3/1/2022 ed acquisito al n. 4585/2022 di P.G., il Ministero della Salute impugnava la suddetta sentenza davanti alla Corte d'Appello di Roma, chiedendone l'annullamento e/o la riforma;
- che la causa veniva iscritta al n. 65/22 R.G. della Corte d'Appello di Roma;

- che con deliberazione n. 6 I.D. del 20/1/2022 autorizzava a resistere in giudizio;
- che il giudizio di secondo grado si concludeva con sentenza n. 3628/2026, pubblicata in data 4/5/2026 (ALL.1), con la quale la Corte d'Appello di Roma: a) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Regione Emilia-Romagna e AUSL di Reggio Emilia; b) rideterminava in complessivi € 366.930,34 l'importo del risarcimento da corrispondere alle attrici e lo poneva in via solidale a carico del Ministero della Salute e del Comune di Reggio Emilia, con rigetto della domanda di manleva nei confronti del Ministero;

Ritenuto di non condividere le argomentazioni poste dalla Corte d'Appello di Bologna alla base della propria decisione, e di impugnare pertanto la suddetta sentenza n. 3628/2026 con ricorso alla Corte di Cassazione;

Richiamate le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale in merito all'assegnazione degli incarichi ai legali dell'Ente;

Ritenuto di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune agli avvocati Eliana Benvegna e Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia ha un valore superiore ad € 50.000,00;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco ad impugnare, con ricorso alla Corte di Cassazione, la sentenza n. 3628/2026 della Corte d'Appello di Roma resa in esito al giudizio n. 65/22 R.G. richiamato in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune gli avvocati Eliana Benvegna e Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

MASSARI Marco

BEVILACQUA Alberto

